



# COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

(Città Metropolitana di Bari)

## REGOLAMENTO ZONA A TRAFFICO LIMITATO

### Articolo 1

#### Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento regola la circolazione, la fermata e la sosta nella Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) così come modificata con la Deliberazione di Giunta Comunale della quale il presente atto è parte integrale e sostanziale, ai sensi dell'art. 7 comma 9 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).

### Articolo 2

#### Delimitazioni dell'area

La Z.T.L. di cui al presente Regolamento, così come individuata dall'allegata planimetria, è accessibile dai seguenti varchi:

- VARCO 1: Piazza del Lago – Via F. Netti;
- VARCO 2: Via Annunziata angolo Via Catterina;
- VARCO 3: Via Carmine angolo Via Japigia;
- VARCO 4: Via Ladislao angolo Via De Gasperi.

### Articolo 3

#### Disciplina generale per l'accesso e la circolazione nella Z.T.L.

- a) L'accesso alla Z.T.L. è permesso ai residenti e ai titolari di attività commerciali operanti nell'area costituente la Z.T.L. titolari dell'apposita autorizzazione, nonché a chi presti i servizi di cui all'art. 5.
- b) L'autorizzazione è costituita da un contrassegno cartaceo rilasciato dal Comando di Polizia Locale ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Codice della Strada.
- c) Nel caso in cui i varchi di cui all'art. 2 fossero sorvegliati automaticamente a mezzo sistemi informatizzati, i dati dei veicoli autorizzati dovranno essere inseriti nel relativo *database*.
- d) All'interno della Z.T.L. è consentita la sosta negli stalli appositamente individuati e tracciati sulla carreggiata esclusivamente ai residenti e ai titolari di attività commerciali operanti all'interno della Z.T.L., muniti di apposita autorizzazione. La fermata, fuori dagli stalli, è concessa per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di operazioni di carico e scarico e/o salite e discesa di passeggeri da autoveicoli.
- e) La fermata non dovrà comunque creare intralcio a possibili altri utenti della strada.

- f) L'amministrazione comunale, per mezzo del Comando di Polizia Locale, al fine di permettere il controllo automatizzato dei varchi di accesso alla Z.T.L., richiederà ai soggetti interessati la comunicazione dei dati a ciò necessari.
- g) Il transito è comunque vietato ai mezzi aventi una massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q.

#### Articolo 4

##### Orario di divieto

- a) L'accesso alla ZTL, durante l'arco dell'anno, è vietato a tutti i veicoli a motore, con esclusione degli autorizzati, secondo gli orari di seguito indicati, con la chiusura al traffico della stessa, sia mediante l'attivazione dei varchi elettronici previsti con relativo videocontrollo.
- b) Gli orari di **chiusura di tutti i varchi** di accesso alla Z.T.L., terranno conto del **periodo estivo** (dal 16 aprile al 15 novembre) e del **periodo invernale** (dal 16 novembre al 15 aprile) e sono disciplinati come di seguito indicato:

Orario ESTIVO	
<b>dal lunedì al sabato</b>	<b>dalle ore 00,00 alle ore 02,00 dalle ore 19,30 alle ore 24,00</b>
<b>domenica e festivi</b>	<b>dalle ore 00,00 alle ore 24,00</b>
Orario INVERNALE	
<b>dal lunedì al sabato</b>	<b>dalle ore 19,30 alle ore 24,00</b>
<b>domenica e festivi</b>	<b>dalle ore 00,00 alle ore 24,00</b>

- c) Sono fatte salve le deroghe previste nel presente Regolamento.
- d) La disciplina suddetta potrà essere modificata per sopravvenuti interessi pubblici, previo atto di indirizzo al Responsabile della Polizia Locale.

#### Articolo 5

##### Modalità di accesso alla Z.T.L.

Nella ZTL potranno accedere esclusivamente i seguenti utenti:

##### 1. Residenti

Ogni nucleo familiare residente, previa presentazione dell'apposita richiesta, avrà diritto a ricevere non più di due contrassegni/*pass* necessari a consentire il transito e la fermata momentanea per operazioni di carico e scarico bagagli, merci, mobili, ricovero del veicolo, ecc., alle seguenti condizioni:

- il cittadino dovrà essere residente anagraficamente all'interno dell'area facente parte della Z.T.L.;
- il veicolo dovrà essere di proprietà del residente o di un parente facente parte dello stesso nucleo familiare, posseduto a noleggio, acquistato con patto di riservato dominio, in usufrutto, in leasing, in conformità agli artt. 91 e 94 del Codice della Strada;
- il veicolo non potrà avere una massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q. e un numero di posti superiore a nove, compreso quello del conducente. I residenti avranno inoltre diritto ad un ulteriore *pass* da utilizzarsi per la conduzione di un ciclomotore o di un motociclo, alle stesse condizioni di cui sopra;

- d. nel caso in cui necessitasse un numero di pass superiore a due per nucleo familiare, dovrà essere presentata istanza al Comando di Polizia Locale che ne valuterà i presupposti.

## **2. Dimoranti e proprietari di immobili che non siano residenti**

Gli appartenenti a questa categoria potranno usufruire della Z.T.L. previa presentazione dell'istanza al Comando di Polizia Locale, comunicando il tipo di veicolo e la relativa targa. Potrà essere autorizzato un solo veicolo per nucleo familiare alle stesse condizioni e con le stesse modalità di cui al punto 1) lettere b) e c) per un tempo massimo di 30 minuti.

## **3. Autoveicoli al servizio dei titolari di contrassegno per diversamente abili**

**I titolari di contrassegno per diversamente abili hanno diritto a transitare all'interno della Z.T.L..**  
A tal fine dovranno presentare apposita istanza specificando targa e tipologia del veicolo utilizzato, al fine di essere inseriti nella *white list* ed evitare aggravio del procedimento a carico del Comando di Polizia Locale (gestione successiva di ricorsi). In caso di urgenza, da documentarsi, i titolari del suddetto contrassegno potranno comunque accedere con altro veicolo, a condizione che perentoriamente entro 24 ore dal transito, presentino la documentazione giustificativa presso il Comando di Polizia Locale di Santeramo in Colle, ovvero tramite mail all'indirizzo [poliziamunicipale@comune.santeramo.ba.it](mailto:poliziamunicipale@comune.santeramo.ba.it). La mancata presentazione della documentazione giustificativa darà luogo all'avvio della procedura sanzionatoria prevista dal Codice della Strada.

## **4. Assistenza medica**

I residenti che a causa del loro stato di salute necessitino di apparecchiature e/o strumentazioni mediche di particolare ingombro, devono comunicare, perentoriamente, entro 24 ore dal transito, al Comando di Polizia Locale i dati del veicolo di assistenza medica a ciò utilizzato. La mancata presentazione della documentazione giustificativa darà luogo all'avvio della procedura sanzionatoria prevista dal Codice della Strada.

## **5. Autocarri e mezzi d'opera**

I titolari delle ditte che effettuino interventi di natura edile e/o impiantistica all'interno della Z.T.L. potranno richiedere il rilascio del *pass* per il transito e la fermata (da concordarsi con il Comando di Polizia Locale) del mezzo allo scopo utilizzato, specificando targa, marca, modello, ecc. e allegando il titolo autorizzatorio all'effettuazioni di tali lavori. Il numero e la durata di tali *pass* sarà commisurata alla durata e alla tipologia dei lavori, previa valutazione del Comando di Polizia Locale.

## **6. Attività produttive e commerciali**

Le attività produttive e commerciali avranno diritto al transito e alla sosta nella Z.T.L. .

## **7. Deroghe speciali**

Sono previste speciali deroghe ai divieti previsti nella Z.T.L. nei seguenti casi:

- a. eventi che riguardino residenti all'interno della Z.T.L. quali matrimoni, funerali, traslochi, scarico di merce o materiali di notevoli dimensioni ed eventi particolarmente eccezionali da comunicare al Comando di Polizia Locale;
- b. veicoli utilizzati per manifestazioni culturali, sportive o mostre, all'interno della Z.T.L., ovvero per quali siano state rilasciate le relative autorizzazioni.

Gli interessati dovranno munirsi preventivamente dell'apposito *pass* presso il Comando di Polizia Locale che lo rilascerà per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni o dell'evento.

Eventuali casistiche residuali, non previste nel presente Regolamento, saranno valutate dal Comando di Polizia Locale previo esame preventivo della domanda o a seguito della presentazione di apposita giustificazione, da presentarsi perentoriamente entro 24 ore dal transito nella Z.T.L. al Comando stesso, finalizzata all'interruzione del procedimento sanzionatorio.

## **8. Non necessitano di permessi**

- a. veicoli appartenenti alle Forze di Polizia;
- b. veicoli appartenenti al Ministero della Difesa;
- c. veicoli appartenenti ai Vigili del Fuoco;
- d. veicoli di Protezione Civile;
- e. veicoli di Pronto Soccorso in servizio di emergenza;
- f. veicoli appartenenti a gestori di servizi pubblici e di pubblica utilità (pubblica illuminazione, gas, energia elettrica, telefonia, acqua, fogna
- g. veicoli appartenenti alle Poste Italiane S.p.A. e ad altre ditte private che effettuino il recapito della corrispondenza.

I veicoli di servizio di cui alle lettere e), f) e g) dovranno essere riconoscibili in quanto dotati di logo aziendale apposto sul veicolo in modo ben visibile ed essere posseduti in uno dei modi di cui al precedente art. 5 punto 1), lett. b). Agli stessi è consentito l'accesso limitatamente al carico e scarico dei materiali e comunque non oltre la durata strettamente necessaria a completare l'intervento o il servizio. L'ente/azienda dovrà essere in grado di dimostrare la condizione suddetta. Nel caso di accesso in emergenza, sarà cura dell'interessato consegnare la documentazione giustificativa al Comando di Polizia Locale, il quale si riserva la facoltà di accettarla o respingerla.

## **Articolo 6**

### **Modalità di rilascio del *pass***

- a) Per l'ottenimento del *pass* è necessario che l'istante presenti la necessaria richiesta in carta semplice sul modulo fornito dal Comune di Santeramo in Colle, scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente al seguente link <http://www.comune.santeramo.ba.it/index.php?id=66> nell'area *Servizio Polizia Locale e Protezione Civile*.
- b) Il Comando di Polizia Locale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 circa i requisiti di cui all'art. 5 e di deferire all'Autorità Giudiziaria coloro che avessero sottoscritto dichiarazioni mendaci.
- c) Il *pass* è strettamente legato al veicolo e dovrà essere esposto in maniera visibile sulla parte anteriore del mezzo stesso al fine di permettere controlli diretti da parte degli agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada. I dati in esso contenuti (targa, eventuale fascia oraria indicante il permesso di transito, data di scadenza, eventuali prescrizioni, ecc.) saranno inseriti nell'archivio elettronico, contenente i mezzi autorizzati al transito nella Z.T.L., necessario alla rilevazione degli accessi non consentiti e alle procedure sanzionatorie automatizzate conseguenti.

## **Articolo 7**

### **Utilizzo – Validità – Restituzione – Rinnovo – Sostituzione del *pass***

- 1. Il *pass* deve essere esposto in originale.
- 2. Il *pass* ha validità biennale a partire dalla data di rilascio ed è legata al permanere dei requisiti che ne hanno dato origine.
- 3. L'esposizione di riproduzioni non dimostra il possesso dell'autorizzazione e comporta l'applicazione di quanto indicato all'art. 8, salvo il configurarsi di illeciti di natura penale.

4. L'illeggibilità del *pass* è equiparata alla mancata esposizione e comporta la sanzione di cui all'art. 8;
5. L'uso improprio del *pass* sarà perseguito a norma di legge e comporterà il ritiro dello stesso.
6. E' vietata qualsiasi riproduzione del *pass* e ogni abuso sarà perseguito a norma dell'art. 482 del C.P. .
7. Il *pass* deve essere restituito al Comando di Polizia Locale alla data di scadenza e comunque qualora non sussistano più i requisiti che hanno dato luogo al rilascio. La mancata restituzione è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 8.
8. Lo stesso può essere rinnovato previa restituzione di quello scaduto a condizione del permanere dei requisiti stessi.
9. Il titolare è tenuto a richiedere la sostituzione del *pass* nei seguenti casi:
  - a. sostituzione del veicolo autorizzato (previa restituzione del *pass* da sostituire)
  - b. deterioramento che ne causi l'illeggibilità;
  - c. furto o smarrimento (previa denuncia).

## **Articolo 8**

### **Sanzioni**

- a) Le sanzioni per le violazioni al presente Regolamento, non contemplate nel Codice della Strada e normative ad esso collegate, sono sanzionate con la somma da € 15,00 a € 90,00 con la procedura di cui all'art. 16 e ss. della Legge n. 689/1981.
- b) L'accesso alla Z.T.L., così come organizzato con il presente provvedimento, necessita dell'apposizione della relativa segnaletica stradale, previa emissione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada.

## **Articolo 9**

### **Disposizioni finali e transitorie**

Il presente Regolamento approvato dalla Giunta Comunale, entrerà in vigore con l'apposizione della necessaria segnaletica stradale, previa emissione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada.